



Ambito di applicazione (art. 1)

- 1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, possono svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di studio e di lavoro.
- 2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
- **3.** Rimane ferma la possibilità, per gli studenti del secondo ciclo, di acquisire crediti formativi attraverso la partecipazione ad esperienze formative collegate al mondo del lavoro, ivi compresi i tirocini di orientamento e formazione.
- 4. Le istituzioni scolastiche o formative definiscono i criteri per offrire al più ampio numero di studenti la possibilità di frequentare i percorsi in alternanza nei limiti delle risorse assegnate.

Finalità (art. 2)

- a) Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica.
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.
- Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.
- d) Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva delle imprese nei processi formativi; (vengono economicamente incentivate anche le imprese che aderiscono al progetto)
- Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Convenzioni (art. 3)

- Le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo, apposite convenzioni secondo i criteri generali definiti dal Comitato Nazionale, anche per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed il sistema tutoriale.
- Le convenzioni vengono stipulate con imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
- Le convenzioni, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.



Organizzazione didattica (art. 4)

- 1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche in imprese simulate, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni stipulate.
- 2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi (anche personalizzati) volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
- 3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti titolari di impresa.
- 4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
- 5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Sistema Tutoriale (art. 5)

- 1. Nei percorsi in alternanza il sistema tutoriale è preordinato alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. L'assistenza tutoriale è personalizzata e svolta dal tutor formativo interno e dal tutor esterno.
- 2. Il tutor formativo interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
- 3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti coinvolti nel progetto ed esterni all'Istituzione scolastica, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non comporta comunque oneri a carico dell'istituzione scolastica o formativa.
- 4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in sede di contrattazione collettiva.
- 5. La previsione del sistema tutoriale di cui al comma 1, relativamente alla formazione professionale, rappresenta norma di principio per la legislazione regionale.

Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti (art. 6)





- I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
- Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
- La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
- Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, definisce con proprio decreto il modello di certificazione da adottare.

Percorsi integrati

Le **istituzioni scolastiche**, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.




Risorse (art. 8)



- 1. Gli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione sono realizzati a valere sugli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2005.
- 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni. Al potenziamento degli interventi concorrono le ulteriori eventuali risorse, stanziate dal Ministero per le attività produttive per gli incentivi alle imprese, la valorizzazione delle imprese e l'assistenza tutoriale, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53, nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche con riferimento a quelle messe a disposizione dall'Unione europea.

Disciplina Transitoria (art. 9)

Fino all'emanazione dei decreti legislativi della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente sin qui descritto.





- A decidere se attivare o meno percorsi di alternanza saranno i docenti: e si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Perché un'esperienza lavorativa possa considerarsi minimamente significativa, occorre che essa abbia una certa durata e continuità. L'ipotesi contenuta nella relazione tecnico-finanziaria che accompagna lo schema di decreto situa tale soglia a 160 ore in quattro settimane, ciò che appare riduttivo. il fatto che le ore spostate sull'alternanza siano tolte all'insegnamento a scuola può dar luogo a due scenari:
- gli insegnanti potrebbero essere tenuti a recuperare tali ore insegnando in classi collaterali: è prevedibile che una tale modalità susciterebbe fortissime reazioni negli interessati e li indurrebbe verosimilmente a non attivare percorsi in alternanza;
- gli insegnanti potrebbero "restare a disposizione" per supplenze o altre attività didattiche connesse all'autonomia: ma questo innalzerebbe di molto i costi di gestione, dato che occorre separatamente assicurare il tutorato interno in favore degli studenti. Inoltre, sarebbe discutibile che fossero gli stessi interessati, cui spetta progettare l'eventuale alternanza, ad autoridursi l'orario di lavoro – a parità di retribuzione – per effetto di una decisione di natura didattica.

Gli aspetti critici

- La "parificazione" fra ore di studio teorico e di alternanza non regge neppure sotto il profilo formativo. L'acquisizione di competenze e conoscenze attraverso esperienze lavorative (e cioè un percorso cognitivo di tipo prevalentemente induttivo) obbedisce a dinamiche psicologiche del tutto diverse e meno "concentrate" rispetto a quelle attivate attraverso il pensiero teorico astratto e l'approccio deduttivo. Affermarne giustamente la pari dignità e la possibile coesistenza e sinergia nei percorsi formativi individuali non è la stessa cosa che considerarle fungibili ed indifferenti quanto ai metodi ed ai processi.
- La misura di 160 ore ipotizzata nella relazione tecnico-finanziaria è comunque poco più di un "tirocinio", non dissimile da quello che si svolge già adesso in numerosi istituti tecnici e molto meno consistente delle ore dedicate, in quelli professionali, alla cosiddetta "terza area", che nell'attuale ordinamento è curriculare. Le finalità che la legge e lo stesso schema di decreto assegnano all'alternanza sono ben altrimenti impegnative e richiederebbero tempi adeguati. Il che, peraltro, rende ancor più improponibile la loro inclusione nel monte ore annuale di lezione. Per entrambi i motivi, dunque, la previsione di cui all'art. 4 è censurabile e andrebbe corretta.

Gli aspetti critici

Il tutor interno è un docente, presumibilmente di materia tecnico-professionale (in caso contrario, difficilmente potrebbe svolgere le sue funzioni di raccordo con il tutor esterno e l'azienda).

Le **160 ore ipotizzate** (vedi sopra), se aggiuntive, rappresentano un incremento notevolissimo del suo carico di lavoro, che non può essere deciso per via extracontrattuale. Se sostitutive, di fatto riducono di molto la sua funzione docente "ordinaria".

